

D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: *«Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile»*, in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso **obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025**, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l’indirizzo già anticipato dalla [nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025](#).

In particolare, l’articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le **imprese costituite in forma societaria** – attraverso modifiche all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 – dispone che l’obbligo di indicare il **domicilio digitale** non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, **ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato** o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori **entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico**.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa (**comma 3**). In caso di mancata comunicazione del

domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

Si riporta il testo dell'art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all'**amministratore unico o all'amministratore delegato** o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «**Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.** Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

13 mesi al prezzo di 12 con l'Ai di Finanza & Fisco

Il Settimanale (cartaceo e/o digitale)
da dicembre 2025 a dicembre 2026.

-30%
con codice sconto:
FEF2025BLACK

Clicca qui
per attivare l'OFFERTA



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

